

**DELIBERA N. 155/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
RETESOLE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO LOCALE “RETESOLE”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A,  
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 1/2019 - PROC. 31/19/VF-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge statutaria n. 1 del 11 novembre 2004, recante “*Nuovo statuto della regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lazio, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 1° marzo 2019, ha richiesto alla

società Retesole S.r.l., con sede legale in via del Caravita, n. 5, 00186 Roma, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “Retesole”, copia della registrazione dei programmi trasmessi nel periodo 18-24 febbraio 2019, in risposta alla quale la società, con nota del 22 marzo 2019, ha comunicato di non poter fornire il materiale richiesto a causa di un guasto tecnico riscontrato sulle proprie apparecchiature.

Il CO.RE.COM., constatata una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, accertata l'omessa conservazione delle registrazioni della programmazione, con atto CONT n. 1/19, adottato il giorno 1 aprile 2019 e notificato in pari data, ha contestato alla società Retesole S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “Retesole”, l'assenza delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 18 al 24 febbraio 2019, in violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

Il CO.RE.COM. nel testo della contestazione, ha richiesto alla società la fornitura delle registrazioni per la settimana 21-27 gennaio 2019 antecedente a quella oggetto di contestazione, ma la suddetta società, a seguito della ricezione della contestazione, con nota del 3 aprile 2019, ha ribadito di non essere in grado di fornire le ulteriori registrazioni richieste a causa del guasto riscontrato sulle proprie apparecchiature. La società non ha inviato scritti difensivi o richiesto l'audizione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM., in esito all'istruttoria condotta, con nota prot. n. 0179221 del 2 maggio 2019, nell'inviare la documentazione istruttoria a questa Autorità, ha proposto di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria alla società Retesole S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio media audiovisivo “Retesole”, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione versata in atti, concorda con quanto proposto dal CO.RE.COM e conferma la violazione delle disposizioni dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS da parte della società Retesole S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio media audiovisivo “Retesole”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale, pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, per la mancata conservazione delle registrazioni dell'emesso audiovisivo, deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del limitato periodo.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

#### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2018 un conto economico in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), somma pari al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Retesole S.r.l., cod fisc. 00621680545, con sede legale in via del Caravita, n. 5, 00186 Roma, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Retesole*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), alla Sezione di Tesoreria

Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 8, comma 2, Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 155/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 155/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi